COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 658

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvidenze per la lotta contro la peronospera tabacina. (3182);

Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospera tabacina. (3240);

GOMEZ D'AYALA ed altri: Provvedimenti a favore delle aziende agricole produttrici di tabacco danneggiate da infestazioni di peronospera nella campagna agraria 1960-61. (3026);

VETRONE ed altri: Provvidenze per i fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati da infestazione parassitaria. (3041);

CACCIATORE: Provvidenze in favore delle zone coltivate a tabacco colpite dalla peronospera tabacina. (3050) 658

PRESIDENTE . . 658, 659, 660, 661, 662, 665
BIGNARDI 658
CACCIATORE 659, 660, 663
MAROTTA VINCENZO 659, 660
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 659
VETRONE 660, 661, 664, 665
GOMEZ D'AYALA 661, 662
MARENGHI 663
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 663, 664, 665
CALASSO 664
COMPAGNONI 665

PAG.

Proposte di legge (*Discussione*):

Senatore PAPALIA ed altri: Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina e all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. (2416);

MANZINI ed altri: Riconoscimento giuridico del laboratorio di zoologia applicato alla caccia. (637);

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. (730);

DURAND DE LE PENNE: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. (916);

CAPUA: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (1232);

TRUZZI: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli. (1244);

PAG.

CAVALIERE: Modificazione all'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione dalla selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (2011) 666

PRESIDENTE 666

MARENGHI, *Relatore* 666

TRUZZI 667

MAZZONI 667

Votazione segreta:

PRESIDENTE 667

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

Comunico che è in congedo il deputato Lucifero. Comunico altresì che il deputato Gerbino e sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Marotta Vincenzo.

Discussione dei disegni di legge: Provvidenze per la lotta contro la peronospora tabacina (3182); Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina (3240) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri: Provvedimenti a favore delle aziende agricole produttrici di tabacco danneggiate da infestazioni di peronospora nella campagna agraria 1960-61 (3026); Vetrone ed altri: Provvidenze per i fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati da infestazione parassitaria (3041) e Cacciatore ed altri: Provvidenze in favore delle zone coltivate a tabacco colpite dalla peronospora tabacina (3050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Provvidenze per la lotta contro la peronospora tabacina » e « Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina» nonché delle proposte di legge: «Provvedimenti a favore delle aziende agricole produttrici di tabacco danneggiate da infestazioni di peronospora nella campagna agraria 1960-1961 », di iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala, Raucci, Grifone, Monasterio, Galasso, Amendola Pietro, Granati, Caponi, Bianco; « Provvidenze per i fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati da infestazione parassitaria » di iniziativa dei deputati Vetrone, Bonomi, De Caro, Truzzi, Valiante, Scarascia, Prearo; « Provvidenze in favore delle zone coltivate a tabacco colpite dalla peronospora tabacina » di iniziativa dei deputati Cacciatore, Avolio, Guadalupi, Schiano, Bogoni, Valori, Angelino Paolo, Principe, Preziosi Costantino, che la nostra Commissione ha già esaminato nel corso di numerose sedute in sede referente, pervenendo alla determinazione di distribuire in due testi separati le norme relative all'erogazione di contributi e le norme che prevedono la riduzione dei canoni dei fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati dalla peronospora tabacina. Il primo testo risulterebbe dall'esame abbinato dei due disegni di legge, di cui il secondo è stato assunto dalla Commissione come testo base. Inoltre, la Commissione ne ha già approvati i primi quattro articoli unificandoli. Do lettura dell'articolo 1 formulato nel corso delle sedute in sede referente:

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno, per la corresponsione di contributi di carattere straordinario a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli e associati, nonché di piccoli tabacchicoltori in condizioni economiche particolarmente disagiate, che nell'annata agraria 1960-61, abbiano subito gravi danni in conseguenza di attacchi da peronospora tabacina.

I contributi saranno erogati dal Ministero degli interni attraverso i propri organi periferici, sentite le direzioni compartimentali coltivazione tabacchi del monopolio competenti per territorio ».

BIGNARDI. Dichiaro di votare a favore dell'articolo non senza rilevare, però, come la particolare fonte dei contributi, rappresentata dal Ministero dell'interno, dia più un carattere assistenziale che non di contributo vero e proprio per i danni provocati dalla peronospora tabacina. Inoltre si è fatta una limitazione nei soggetti che fruiranno di questi contributi che a mio modo di vedere è contro giustizia. Infatti, se un danno c'è stato, esso doveva essere riconosciuto nei confronti di tutte le aziende. Mi rendo conto che qui invece di seguire il concetto del risarcimento del danno – concetto che avrebbe comportato la estensione di questi benefici a tutte le aziende senza limitazioni di ampiezza o di

tipo – si è voluto seguire viceversa il concetto di tipo assistenziale e non posso non far rilevare che si è seguita una strada non giusta, che concreta una divisione dell'agricoltura italiana in aziende piccole e meno piccole, distinzione, che, a mio modo di vedere, è manifestamente assurda in questa fattispecie.

CACCIATORE. Noi siamo d'accordo sulla limitazione delle categorie ma è chiaro che, per quanto abbiamo già detto in sede di discussione, avremmo desiderato che fosse stato adottato il principio del risarcimento del danno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 elaborato nel corso dell'esame in sede referente:

« È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da versarsi all'I.N.P.S. per la concessione, in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dei danni subiti da attacchi di peronospora tabacina nella misura, per la durata e con le modalità di cui all'articolo seguente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 elaborato nel corso dell'esame in sede referente:

« Il sussidio straordinario di cui sopra è disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di 180 giorni e minimo di 60 giorni per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco, e per un periodo massimo di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole a coltura tabacchicola.

La durata di cui sopra è stabilita con decreto per ogni singola provincia in rapporto ai danni subiti.

La misura giornaliera del sussidio è di lire 400, maggiorata di lire 100 per ogni persona a carico secondo le norme che disciplinano il sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione.

Il sussidio compete ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo che abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ultimo biennio ».

CACCIATORE. Nell'ultima parte del primo comma si dice: « per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole a coltura tabacchicola ». Faccio notare in proposito che noi, in Italia meridionale, non abbiamo operai che dipendano esclusivamente da un'azienda agricola tabacchicola; abbiamo invece un bracciantato generico che viene occupato di giorno in giorno, secondo le richieste.

MAROTTA VINCENZO. Ma il lavoratore interessato è iscritto negli elenchi anagrafici perché è un lavoratore agricolo.

CACCIATORE. E perché dobbiamo dire allora: « dipendenti da aziende agricole »?

MAROTTA VINCENZO. Non c'è nessun legame assoluto: un lavoratore può dedicarsi alla coltura del tabacco, pomidori ecc., ma è iscritto negli elenchi anagrafici.

CACCIATORE. Allora come dobbiamo interpretare la norma?

MAROTTA VINCENZO. Ci sono due condizioni per beneficiare delle disposizioni in questa legge: la iscrizione negli elenchi anagrafici, ovvero l'aver lavorato in aziende tabacchicole, e queste due condizioni sono concomitanti.

CACCIATORE. Desidero che sia iscritto a verbale quanto ora affermato.

Dalla dizione dell'articolo, inoltre, sembra che costituisca condizione essenziale per fruire dei benefici della legge, un periodo di due anni di lavoro.

MAROTTA VINCENZO. Quando si dice « che abbiano lavorato nell'ultimo biennio », non si vuol dire che debbono aver lavorato tutto il biennio: è sufficiente, invece, aver lavorato un solo giorno di quel biennio. Questo sussidio super-straordinario si riferisce alle norme dell'ordinario e dello straordinario; le quali ultime dicono che bisogna aver lavorato nell'ultimo biennio per cinque contributi: quindi questa indicata è, rispetto alla legislazione vigente, una condizione di miglior favore.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io desidero che risulti a verbale una cosa: che la legge ha valore sì, ma per quelle persone che risultino effettivamente danneggiate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Faccio presente che la Commissione, in sede referente, aveva anche concordato sul seguen-

te articolo 4 risultante da un emendamento Zanibelli. Ne do lettura:

« Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per la assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 modificato dal decreto del capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 sono assimilati a periodi di contribuzione ».

Inoltre la Commissione aveva concordato, in linea di massima, sul seguente emendamento presentato dall'onorevole Marotta Vincenzo:

« Analogamente per i dipendenti della Amministrazione dei Monopoli di Stato, i contributi figurativi per fruire dell'assistenza E.N.P.A.S., in applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sono a carico del Ministero del lavoro ».

MAROTTA VINCENZO. Non insisto su questo emendamento, e lo ritiro anzi per le difficoltà di copertura finanziaria che mi sono state prospettate in sede autorevole.

Il problema però resta ed è da affrontare senz'altro in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 elaborato nel corso dell'esame in sede referente, e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge n. 3240.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-1962 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni ».

Di esso avevamo sospeso l'esame in attesa del parere della Commissione Bilancio, che è pervenuto, formulato nei termini seguenti:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento trasmesso da codesta Commissione in data 24 novembre 1961, subordinatamente alle condizioni che l'articolo 5 del disegno di legge n. 3240 risulti integrato con l'indicazione in copertura prescritta dall'articolo 3 del disegno di legge n. 3182 e che inoltre il richiamo formulato con lo stesso articolo 5 alle maggiori entrate attese dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, risulti perfezionato con l'indicazione della legge ormai approvata dal Parlamento, promulgata e pubblicata che appunto predispone dirette modifiche ».

Pertanto, per tener conto delle osservazioni formulate dalla V Commissione Bilancio, propongo la seguente stesura dell'articolo 5:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-1962 viene fatto fronte: per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1960-1961; per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; per lire 1 miliardo 500 milioni con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233; per lire 2 miliardi con un prelievo di pari importo da operarsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

CACCIATORE. La formulazione proposta mi pare presenti qualche anomalia. Per un primo finanziamento di un miliardo si fa riferimento all'esercizio 1960-61.

VETRONE. Il primo miliardo fu iscritto nel bilancio 1960-61 e non potendosi trovare il sistema di erogazione si pensò di trasferirlo all'articolo 52 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste che riguarda spese e contributi per la lotta antiparassitaria. Nel frattempo il Senato, mentre si discuteva il sistema di erogazione di questo miliardo, nell'approvare il bilancio del Ministero delle finanze, dispose lo stanziamento di un altro miliardo per l'esercizio 1961-62 iscrivendolo non più al capitolo 52 ma ad una voce del bilancio delle Finanze: capitolo 41 dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Uno dei motivi per cui il miliardo non poté essere erogato fu che la nota di variazione in cui era incluso fu approvata soltanto verso la fine di giugno. Però il miliardo lo ri-

troviamo nel bilancio 1960-61 e lì resta avendo avuta ormai questa destinazione.

GOMEZ D'AYALA. Io insisto nell'osservazione fatta dall'onorevole Cacciatore: è possibile finanziare una legge su un esercizio esaurito?

PRESIDENTE. Su questo punto la Commissione Bilancio non ha fatto alcuna osservazione.

GOMEZ D'AYALA. Va bene, ma se il particolare è casualmente sfuggito alla Commissione bilancio?

VETRONE. Si tratta di un residuo. Praticamente sul capitolo 52 del Ministero dell'agricoltura questo miliardo è sempre rimasto disponibile. Se invece lo trasferissimo nel bilancio 1961-62 non lo ritroveremmo più. Non possiamo d'altra parte, modificare un bilancio che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo con riserva di accertare poi, in sede di coordinamento, l'attendibilità della sua stesura dal punto di vista tecnico.

(*È approvato*).

Nell'occasione chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge n. 3240 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il Relatore ha dedotto un testo unificato dalle proposte di legge Gomez D'Ayala ed altri n. 3026, Vetrone ed altri, n. 3041, e Cacciatore n. 3050, per garantire una riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati dalla peronospora tabacina.

Do lettura degli articoli di questo testo unificato che porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nelle province nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della entità dei danni verificatisi.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre colture, le suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal canone globale.

È considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.

L'affittuario può ripetere, entro un anno dalla cessazione del contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto a norma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative ai rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina tale misura entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base delle particolari condizioni relative a ciascun fondo.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorché ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso in non più di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Anche per il testo unificato delle proposte di legge n. 3026, 3041 e 3050, che sarà an-

che essa posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta, chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati. Poiché essi però, avverto, hanno riferimenti diversi, li sottoporrò alla considerazione della Commissione in modo differenziato. Do quindi innanzitutto lettura dei tre ordini del giorno presentati rispettivamente dai deputati Prearo-Vetrone, Gomez D'Ayala-Caponi, e Gomez D'Ayala-Calasso, sui quali il Governo si è sostanzialmente già espresso nel corso della discussione generale anticipandone l'accoglimento in forma di raccomandazione.

« La Camera,

tenuto conto dei gravi danni che la « peronospora tabacina » ha arrecato alla coltura del tabacco, spesso con la totale perdita dei redditi delle aziende interessate,

invita il Governo

a disporre la sollecita applicazione in favore delle predette aziende dei benefici previsti dal titolo II, articoli 9 e seguenti della legge 21 luglio 1960, n. 739, riguardanti i benefici fiscali ».

PREARO, VETRONE.

« La XI Commissione agricoltura della Camera, considerato il grave danno subito dalle aziende coltivate a tabacco nell'annata agraria 1960-61,

impegna il Governo

a procedere alla immediata delimitazione delle zone colpite ai sensi della concessione delle agevolazioni tributarie di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

GOMEZ D'AYALA, CAPONI, CALASSO, MONASTERIO, GRIFONE.

« La XI Commissione agricoltura della Camera, considerata la condizione di grave disagio in cui versano i coltivatori del tabacco,

invita il Governo

a disporre la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei coltivatori diretti danneggiati dalla « peronospora tabacina », relativamente alla annata agraria 1960-61 ».

GOMEZ D'AYALA, CALASSO, MAGNO, BIANCO.

GOMEZ D'AYALA. Chiedo tuttavia, malgrado le promesse del Presidente, che gli ordini del giorno letti vengano posti in votazione, perché siano confortati anche dalla generale approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Prearo-Vetrone.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Gomez D'Ayala, Caponi, Calasso, Monasterio, Grifone.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Gomez D'Ayala, Calasso, Magno Michele, Bianco.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli altri tre ordini del giorno presentati:

« La Camera,

invita il Governo

affinché, in deroga alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 93 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, il tasso di interesse sulle anticipazioni venga ridotto al 3 per cento.

In analogia a quanto sopra disposto, venga modificato anche il terzo comma del citato articolo 93 ».

PREARO.

« La Camera,

considerata l'importanza della coltura del tabacco, che interessa numerose regioni, impegna oltre centomila famiglie contadine e dà lavoro a circa 90 mila operaie; tenuto conto dell'eccentuarsi del senso di scoramento che ha pervaso i coltivatori di tabacco, ieri per la scarsa redditività della coltura, ancor più oggi in conseguenza dei gravissimi e ingenti danni causati, nella campagna in corso, dalla « peronospora tabacina » e delle notevoli spese incontrate per i trattamenti antiperonosporici, da considerarsi ormai alla stregua di normali pratiche culturali; riconosciuta l'esigenza di impedire il declino della coltura, in considerazione della sua grande importanza economica e sociale,

invita il Governo:

1°) a concedere, per almeno un triennio a partire dalla campagna 1962, un premio di coltivazione in favore degli agricoltori che effettueranno la coltura del tabacco, sufficiente a coprire il notevole costo dei trattamenti antiperonosporici;

2°) a provvedere, con decorrenza dalla presente campagna al congruo adeguamento delle tariffe di acquisto del tabacco allo stato secco e sciolto, in vista della necessità di colmare il divario esistente da tempo tra costi di produzione e ricavi, nonché dell'aumento verificatosi nei salari agricoli di fatto dal gennaio 1960 al giugno 1961, e di dare una, se pur parziale, copertura dei maggiori rischi derivanti dalla presenza, allo stato endemico, sull'intero territorio nazionale, della « peronospera tabacina »;

3°) a strutturare su nuove basi, possibilmente su quelle delle stazioni sperimentali di Stato, l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e a stanziare in suo favore, per almeno un triennio, i fondi necessari per consentire l'attuazione di un organico piano di sperimentazione rivolto particolarmente a ulteriori ricerche sulle varie linee biologiche e attitudini patologiche della « peronospora tabacina »; alla individuazione di nuovi, più efficaci e meno costosi mezzi preventivi e curativi contro il parassita; alla ricerca genetica indirizzata alla individuazione e alla costituzione di specie di tabacchi resistenti e immuni alla « peronospora tabacina ».

La Camera, ravvisa peraltro la necessità di sollecitare al Governo la nomina della commissione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1961, n. 342, per un coordinato e responsabile esame, con la partecipazione delle categorie interessate, dei numerosi problemi, tuttora insoluti, che riguardano la tabacchicoltura nazionale ».

VETRONE.

« La Camera,

impegna il Governo

a organizzare con urgenza la lotta contro la « peronospora tabacina »; la miglior sperimentazione, attraverso un maggiore finanziamento dell'Istituto scientifico sperimentale della tabacchicoltura, per ottenere varietà resistenti alla « peronospora »; a presentare al più presto al Parlamento il piano di riforma del regolamento della tabacchicoltura ».

CALASSO, GOMEZ D'AYALA, MAGNO, CAPONI, MONASTERIO, COMPAGNONI.

MARENGHI. Vorrei precisare, a proposito dell'ordine del giorno dell'onorevole Vetrone, che vorrei fosse inserita l'espressione « rendere obbligatoria la lotta contro la peronospora tabacina »; e questo in relazione a quanto deliberato dalla Comunità economica europea, che impegna gli Stati aderenti a questo riguardo.

CACCIATORE. In linea di massima, condivido quest'ordine del giorno; desidererei però che risultasse chiaro che la lotta contro la peronospora deve essere a carico totale dello Stato. Non sono quindi d'accordo quando si parla di contributi dei lavoratori. Crediamo che nell'interesse dell'agricoltura italiana sia dovere dello Stato fare la lotta a sue spese.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. E io credo che nell'interesse dell'economia italiana sia suo dovere non farla: lo Stato infatti non ne riceve che malefici!

CACCIATORE. Non possiamo affossare anche questa coltivazione: e poi ci lamentiamo che i nostri contadini abbandonano la terra!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Fin che gli ordini del giorno sono un invito a cercare di studiare qualcosa per far fronte alla minaccia della « peronospora tabacina », sono senz'altro d'accordo; ma se con essi si afferma l'obbligatorietà della lotta, quando praticamente siamo ancora in fase sperimentale, allora ci troviamo di fronte ad argomentazioni senza un contenuto concreto. Pertanto, il Governo può soltanto accettare un invito a studiare dei provvedimenti atti a mantenere la coltivazione del tabacco in Italia: di più non può fare. Altrimenti sarebbe come dire che il Governo deve studiare il sistema di andare al di là della luna. Non sappiamo infatti oggi che cosa dovrà diventare obbligatorio. Quando parliamo, per esempio, di sementi selezionate, finora sappiamo che servono soltanto per i famosi « tre *B* »; che, d'altra parte, sembra che già comincino ad avere una resa dell'80 per cento rispetto a quella precedente. Se naturalmente si assicurerà che una cosa è fattibile, noi saremo sempre d'accordo nel dare il nostro appoggio. L'anno scorso, abbiamo visto che in alcune zone le cose sono andate bene, in altre sono andate male. I nostri istituti si sono messi allo studio; si sono fatte delle interpretazioni.

Capisco che dobbiamo studiare insieme, che dobbiamo prendere dei provvedimenti che possono essere necessari per mantenere in Italia la coltivazione del tabacco, però rimanga chiaro che non posso prendere certi impegni senza il consenso del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio per stabilire i limiti di questi interventi rispetto a altri interventi sul piano generale.

Detto questo, sempre sul piano della raccomandazione e non su quello dell'impegno, che io non posso prendere, che io non posso accettare, proporrei di adottare la forma della raccomandazione e di lasciare quella certa genericità che è resa necessaria dal fatto che

noi, che siamo dei tecnici tutti per principio, in realtà non sappiamo niente in materia e quindi bisogna che ci orientiamo nell'ambito delle possibilità che offrono le scoperte scientifiche che si fanno di giorno in giorno. Del resto abbiamo fatto delle esperienze: ne facciamo tutti i giorni con le malattie delle mele e delle pesche. Ogni giorno viene fuori una bestia nuova e ogni giorno troviamo un disinfettante nuovo. Non impegnatemi a fare delle cose che non posso fare; presentate pure un ordine del giorno che sia un invito ad attuare tutto quello che è possibile, ma non potete impegnare il Tesoro perché non si sa neanche quella che potrà essere la spesa. Mettetemi nella condizione di farmi interprete dei voti della Commissione per dire al Ministro del tesoro che il problema della peronospora tabacina è importante.

CALASSO. Nel mio ordine del giorno di proposito non mi sono diffuso nel chiedere particolari interventi: ho chiesto solo al Governo di organizzare la lotta contro la peronospora tabacina. Chiarisco che a mio giudizio – a giudizio del gruppo comunista – il Governo dovrebbe sentire l'obbligo di organizzare la lotta contro la peronospora tabacina nei confronti dei contadini che hanno rapporti diretti col Monopolio, mentre l'onere relativo alla lotta stessa nei confronti degli altri produttori dovrebbe essere affrontato dai concessionari anche perché questi ultimi, preoccupati di perdere la torta che la politica del Governo continua ad assicurare loro, già cominciano a prospettare l'eventualità di dover impiantare a loro spese dei semenzai.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno, cioè il potenziamento dell'Istituto scientifico sperimentale della tabacchicoltura, ella sa, signor Presidente, che oggi questo istituto riceve circa 100 milioni soltanto, che rappresentano ben poca cosa in quanto l'Istituto ha bisogno di tecnici, agronomi, chimici e di altro personale di valore; inoltre ha bisogno di campi sperimentali. Il Ministro dice che oggi non è possibile chiedere al Tesoro altri fondo, ma il Governo potrebbe impegnarsi a darli nel prossimo bilancio: sarebbe una prova di buona volontà. Per il resto si potrebbe disporre l'aumento del contributo dei concessionari dell'Istituto: questi signori, che oggi si lagnano perché non hanno più i margini di guadagno di una volta, continuano ad acquistare concessioni al prezzo di 400-500 mila lire e anche di un milione di lire per ogni ettaro di coltivazione. È vero o no, che esiste ancora un mercato delle concessioni? Si acquistano anche aziende fallite. Quindi il maggiore apporto per i bisogni dell'Istituto potrebbe essere garantito dai concessionari.

Il terzo punto del mio ordine del giorno riguarda la riforma del regolamento della tabacchicoltura, perché le attuali strutture non si reggono più in piedi; perché non possiamo continuare a mantenere i contadini nelle condizioni attuali.

Il contadino non ha nessun rapporto col Monopolio, il quale riconosce soltanto il concessionario. Bisogna pertanto immettere la rappresentanza dei contadini nel consiglio di amministrazione.

L'ultimo comma richiama un impegno del Governo: presentare al Parlamento la riforma del regolamento. Nella legge delega era già compreso questo impegno per il Governo: perché finora non si è provveduto? Già il Governo è gravemente inadempiente sotto questo aspetto!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Delega non significa « ordine », bensì « facoltà ».

VETRONE. Non ho bisogno, signor Ministro, di illustrare il mio ordine del giorno, in quanto l'illustrazione si trova praticamente in un intervento fatto in Aula in sede di discussione di bilancio delle finanze. Tuttavia, sentite le considerazioni sue, per poter addivenire a una via di mezzo, sono disposto a fare delle modifiche, tendenti a rendere il mio ordine del giorno più generico.

La nuova formula che sottopongo alla sua attenzione sarebbe quindi la seguente:

« La Camera,

considerata l'importanza della coltura del tabacco, che interessa numerose regioni, impegna oltre centomila famiglie contadine e dà lavoro a circa 90 mila operaie:

tenuto conto dell'accentuarsi del senso di scoramento che ha pervaso i coltivatori di tabacco, ieri per la scarsa redditività della coltura, ancor più oggi in conseguenza dei gravissimi e ingenti danni causati, nella campagna in corso, dalla peronospora tabacina e delle notevoli spese incontrate per i trattamenti antiperonosporici, da considerarsi ormai alla stregua di normali pratiche colturali;

riconosciuta l'esigenza di impedire il declino della coltura in considerazione della sua grande importanza economica e sociale,

invita il Governo:

1°) a prendere i provvedimenti intesi a conservare la coltura del tabacco in Italia;

2°) a provvedere, con decorrenza dalla presente campagna, al congruo adeguamento delle tariffe di acquisto del tabacco allo stato secco e sciolto;

3°) a strutturare su nuove basi, possibilmente su quelle delle Stazioni sperimentali di Stato, l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e a stanziare in suo favore per almeno un triennio i fondi necessari a conseguire l'attuazione di un organico piano di sperimentazione, rivolto particolarmente ad ulteriori ricerche sulle varie linee biologiche e attitudini patogenetiche della peronospora tabacina, alla individuazione di nuovi, più efficaci e meno costosi mezzi preventivi e curativi contro il parassita e alla ricerca genetica indirizzata all'individuazione e alla costituzione di specie di tabacco resistenti o immuni alla peronospora tabacina;

4°) a studiare le modifiche da apportare al regolamento sulla coltivazione del tabacco, sulla base delle nuove esigenze ».

VETRONE.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'ordine del giorno Vetrone come raccomandazione. Parimenti accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Prearo e quello Calasso; quest'ultimo per la parte contenuta anche nell'ordine del giorno Vetrone.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Compagnoni e Vetrone hanno chiesto la parola per dichiarazione di voto.

COMPAGNONI. La mia sarà una breve dichiarazione di voto. Il nostro gruppo non ha più insistito per il rinvio in Aula di questa proposa di legge, e il nostro voto sarà favorevole perché, pur se i risultati ottenuti non possono essere ritenuti sodisfacenti, tuttavia consideriamo le due leggi – quella riguardante la concessione di contributi e quella relativa alla riduzione dei canoni d'affitto – come un primo risultato positivo nella lotta unitaria che i tabacchicoltori italiani hanno condotto in questi mesi nel nostro paese.

Indubbiamente, infatti, vi è stato un miglioramento rispetto ai primitivi progetti di legge: 1°) perché abbiamo oggi la certezza che i fondi andranno ai contadini, ai piccoli produttori che hanno ricevuto i danni; 2°) perché vi è stato un aumento dei fondi a disposizione delle tabacchine per il sussidio di disoccupazione di carattere straordinario. Ciò nonostante, siamo anche convinti che questa legge rappresenta soltanto un incoraggiamento per i produttori di tabacco, soprattutto per i contadini, che oggi sono su una posizione di rifiuto quasi generale per il rinnovo dei contratti.

Ma è evidente che noi non possiamo ritenere risolto il problema e quindi mentre diamo voto favorevole alla legge rinnoviamo l'impegno di portare avanti la nostra azione nell'interesse dei tabacchicoltori e dei lavoratori che sono legati alla lavorazione del tabacco fino a raggiungere la definitiva soluzione del problema: lotta a fondo contro la peronospora, riforma del regolamento e così via. Io voglio ricordare che l'economia italiana ha tutto l'interesse a migliorare e incrementare la produzione del tabacco nel nostro paese non solo perché questo risponde alle esigenze dell'economia agricola di vaste regioni in cui la coltivazione del tabacco rappresenta l'aspetto fondamentale dell'agricoltura, ma anche perché la peronospora non esiste soltanto in Italia. E qui rispondo al Ministro Trabucchi, il quale ha poc'anzi affermato che lo Stato italiano ci guadagnerebbe se andasse a comprare il tabacco all'estero. La peronospora esiste anche negli altri paesi produttori di tabacco, quindi non vedo il vantaggio prospettato.

Per tutte queste ragioni siamo del parere che lo Stato debba intervenire con mezzi più adeguati per combattere la peronospora tabacina e con tutta una serie di provvedimenti diretti a favorire la produzione del tabacco in Italia.

VETRONE. Il mio gruppo vota a favore dei provvedimenti legislativi che sono stati esaminati dalla Commissione agricoltura perché i due provvedimenti elaborati rappresentano un sollievo per i produttori manuali di tabacco, danneggiati così gravemente dal flagello della peronospora tabacina, e risolvono la grave situazione venutasi a determinare proprio in seguito a questi danni, nei confronti degli operai e delle operaie del settore della tabacchicoltura.

Il mio gruppo però ritiene che, nonostante una così ampia, accesa e contrastata discussione, sia ancora necessario ripetere che è stato fatto torto a quella parte dei tabacchicoltori rimasta esclusa dalle provvidenze.

Non può, poi, il mio gruppo, non ripetere ancora una volta che se con i provvedimenti odierni è stata trovata una certa sistemazione per il passato, altri provvedimenti sono ritenuti assolutamente necessari per potere conservare al nostro paese la tabacchicoltura, la

cui importanza economica e sociale è stata più volte sottolineata. Soprattutto intende affermare che la crisi in cui è caduta la tabacchicoltura italiana a seguito del flagello della peronospora tabacina non può essere superata dai coltivatori con le proprie forze ma che queste debbono essere convenientemente assistite dall'intervento diretto dello Stato.

PRESIDENTE. Come ho già detto, i due provvedimenti saranno votati a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2416) e dei deputati Manzini ed altri: Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (637); Mazzoni ed altri: Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (730); Durand de la Penne: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (916); Capua: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (1232); Truzzi: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli (1244) e Cavaliere: Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Papalia, Lussu, Tibaldi, Ronza, Spezzano, Pelizzo, Carelli, Angelilli, Monni, Massimo Lancellotti, già approvato dalla VIII Commissione permanente dell'agricoltura del Senato della Repubblica; « Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia », di iniziativa dei deputati Manzini, Elkan e Bersani; « Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Compagnoni, Aicardi, Guidi, De Pascalis, Tognoni, Carrassi, Pigni, Nanni Rino, Passoni, Barontini, Ricca, Vidali, Ballardini, Busetto, Albarello, Conte, Concas, Amiconi, Bettoli, Magnani, Amendola Pietro, De Grada, Castagno, Santarelli Enzo, Vacchetta, Amadei, Pirastu, Pezzino, Fogliazza; « Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni », d'iniziativa del deputato Durand de la Penne; « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa del deputato Capua; « Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli », d'iniziativa del deputato Truzzi; « Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa del deputato Cavaliere.

Il relatore, onorevole Marenghi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia sono ancora regolati – come vi è noto – dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e da alcune modifiche ad esso apportate con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 987.

Le modificazioni dell'ambiente venatorio, in seguito ai progressi dell'agricoltura, al perfezionamento dei mezzi di caccia, alla rapidità dei trasporti e ad altre cause, hanno portato ad un graduale ma continuo depauperamento del patrimonio faunistico per cui si è unanimemente riconosciuta la necessità che

tale testo unico venga aggiornato con importanti modifiche. In questo senso si è pronunciato anche il Comitato ristretto da lei, signor Presidente, presieduto.

Le proposte di legge in esame prevedono modifiche alle norme generali sull'esercizio venatorio, alla protezione e all'incremento della selvaggina.

La proposta del senatore Papalia, già approvata dal Senato, assorbe in gran parte le proposte presentate dai deputati Manzini, Mazzoni, Durand de la Penne, Capua, Cavaliere, Truzzi. Dirò subito anzi che per quanto riguarda le proposte di legge Manzini, Durand de la Penne, Cavaliere e Capua, possiamo non discuterle perché totalmente assorbite dalla proposta del senatore Papalia; inoltre il progetto del senatore Papalia, nell'articolo 17, prevede il riconoscimento del laboratorio di zoologia applicata alla caccia che è oggetto della proposta del deputato Manzini.

Per quanto riguarda la proposta Durand de la Penne, essa prevede la sostituzione dell'articolo 70 con un nuovo testo nel quale non è più fatto divieto agli agenti di polizia di esercitare la caccia. Anche questa norma è prevista dalla proposta Papalia.

L'onorevole Truzzi non insiste sull'esame integrale della sua proposta di legge se verranno accolti due suoi emendamenti al testo Papalia. Uno di essi riguarda il divieto di caccia alla quaglia nel periodo successivo al 31 marzo nella zona contigua al mare, ad una distanza di almeno tremila metri dall'arenile; l'altro stabilisce il divieto di esposizione, vendita e commercio nei pubblici esercizi degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo, della quaglia e dello storno, fatta eccezione per il passero.

L'onorevole Mazzoni ha dichiarato di approvare, in linea di massima, il progetto Papalia. Presenta però due emendamenti, con i quali chiede rispettivamente che vengano attenuate le pene per i trasgressori e che venga soppresso l'articolo 20, che prevede la sopratassa per l'esercizio della caccia.

L'onorevole Bignardi ha presentato sei emendamenti. I due più importanti riguardano l'articolo 4, che egli propone di sopprimere. Noi vorremmo però insistere sul suo mantenimento, venendo incontro anche alla proposta dell'onorevole Truzzi intesa alla tutela dei piccoli uccelli; inoltre, l'onorevole Bignardi propone il divieto di caccia per chiunque, nei fondi completamente chiusi, con ripari che non consentano il libero transito della selvaggina stanziale protetta. Ove invece il fondo fosse protetto da filo spinato – afferma l'onorevole Bignardi – dove la selvaggina può liberamente entrare e uscire, la caccia sarebbe permessa. Gli altri suoi emendamenti di secondaria importanza propongono, all'articolo 2, quarto comma, l'eliminazione della tordella e del fringuello, la sostituzione del corvo con il corvo comune, e pongono altre questioni minori di carattere tecnico; all'articolo 16 implicano l'aggiunta nella Commissione prevista dal direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia; all'articolo 16 (che l'onorevole Mazzoni propone di sopprimere) l'istituzione per ogni appostamento fisso di caccia di una cifra di lire duemila, anziché di lire trecento.

Giunti a questo punto, proporrei alla Commissione di voler discutere ormai sul testo-base dell'onorevole Papalia, prendendo altresì in esame gli emendamenti cui ho fatto cenno. Sono sicuro che così facendo si potrà arrivare ad una rapida conclusione.

TRUZZI. Desidero fare un'aggiunta all'emendamento accennato dall'onorevole Marenghi. In esso proposi che la caccia nei 40 giorni dal 1° aprile al 10 maggio si svolgesse con una zona di rispetto delle fasce costiere. Ora, per non creare confusioni e pretesti, propongo che a carico dei Comitati provinciali di quelle provincie che concedono le licenze sia posta la predisposizione della segnaletica idonea a stabilire qual è la fascia che si deve rispettare. È una cosa semplice, ma molto importante.

MARENGHI, *Relatore*. Sono senz'altro di accordo.

MAZZONI. Noi siamo contrari a porre un limite quale quello prospettato dall'onorevole Truzzi, soprattutto a causa degli interessi delle organizzazioni meridionali dei cacciatori, che ne riceverebbero un notevole danno. Siccome teniamo particolarmente a portare avanti rapidamente l'applicazione della legge, non vorremmo incontrare da parte di quelle organizzazioni meridionali una forte resistenza. È questo, e solo questo, il motivo delle nostre perplessità in merito.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione dei provvedimenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » (3240):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3240 risulta assorbito il disegno di legge n. 3182.

E del nuovo testo unificato della proposta di legge:

« Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati dalla peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61 » (3026, 3041, 3050):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Avolio, Bardini, Bianco, Bignardi, Bolla, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Germani, Gomez d'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Marotta Vincenzo, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Sanfilippo, Schiavon, Truzzi e Vetrone.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI